



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 10/05/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

MAZZI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
BUCCARO ALFREDO, Giudice
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice

in data 10/05/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1510/2021 depositato il 23/03/2021

proposto da

Edonim Srl - 07862371007

Difeso da

Andrea Pellegrini - PLLNDR73E16H501Q

Rappresentato da Carlo Pellegrini - PLLCRL45E31H501H

Rappresentante difeso da

Andrea Pellegrini - PLLNDR73E16H501Q

ed elettivamente domiciliato presso andrapellegrini1@ordineavvocatiroma.org

contro

Comune di Roma - Via Ostiense 131/I 00141 Roma RM

elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 3170/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 9 e pubblicata il 19/03/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2854 TASI 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

Svolgimento del processo

La soc. Edonim S.r.l. ricorreva avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma per Tasi 2014.

Con sentenza n. 3170/2021 la CTP Roma rigettava il ricorso, rilevando che: risulta perfettamente rispettato il disposto di cui all'art. 1, comma 87, L. 549/1995, secondo il quale negli atti di liquidazione ed accertamento dei tributi regionali e locali prodotti da sistemi informatici automatizzati, la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile;

l'atto impugnato appare adeguatamente motivato;

il ricorrente non ha dimostrato di aver presentato alcuna documentazione per poter usufruire della agevolazione richiesta, neppure risulta essere stata presentata alcuna documentazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15 attestante l'inagibilità dell'immobile.

Nei confronti della predetta sentenza propone appello la contribuente, il quale eccepisce:

la nullità dell'avviso per violazione art. 23 d.lgs. 82/2005, in quanto emesso in deroga alle norme di legge vigenti in materia di accertamento, con particolare riguardo alla validità della delega a sottoscrivere gli avvisi di accertamento;

difetto di motivazione dell'avviso;

nullità dell'avviso in quanto, nel 2014 il complesso immobiliare accertato avrebbe dovuto usufruire del beneficio della riduzione della base imponibile del 50% per inagibilità: la circostanza che il Comune fosse a conoscenza dello stato di inagibilità degli immobili è dimostrato dalla denuncia di inizio attività del 2012 e 2013 e dalla denuncia di cessazione dei lavori del 2016.

Si è costituito in giudizio ed ha presentato controdeduzioni il Comune, che chiede il rigetto dell'appello ed in particolare osserva che:

l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 rispetto a quanto previsto da periodo precedente;

la dichiarazione va redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Capitolina e inoltrata al Dipartimento Risorse Economiche nel termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso

sia presentata successivamente il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa.

Motivi della decisione

L'appello deve essere rigettato.

In primo luogo va considerato che le contestazioni formali sono inammissibili, in quanto la contribuente si limita a riproporre i rilievi formulati in primo grado senza ulteriori argomenti idonei a confutare le ragioni per le quali la CTP ha deliberato il rigetto.

Nel merito, il Collegio osserva che, al fine di ottenere la prevista agevolazione nel caso di immobile inagibile, occorre rispettare la procedura stabilita dalle norme vigenti, che consentono peraltro al Comune di effettuare i controlli ritenuti necessari.

Non può essere condivisa la tesi della contribuente, secondo cui la riduzione di imposta spetta sol perché il Comune era a conoscenza della effettuazione di lavori di ristrutturazione e quindi dello stato di inagibilità dell'immobile in oggetto, avendo ricevuto la denuncia di inizio attività e la denuncia di cessazione dei lavori.

Al riguardo occorre premettere che la legge di stabilità 2020 (L. 160/2019), comma 747, ai fini della riduzione IMU in esame, prevede che *“L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato”*.

Contrariamente a quanto afferma la contribuente, sulla base della normativa vigente, gli immobili sui quali sono in corso lavori di ristrutturazione non possono essere considerati di per sé inagibili ai fini della riduzione di Imu e Irpef.

Per immobili inagibili si intendono quelli diroccati, pericolanti o fatiscenti e per i quali i danni strutturali non sono superabili con interventi di manutenzione.

È necessario, quindi, anche in caso di effettuazione di lavori di ristrutturazione, che il proprietario dimostri la circostanza dell'inagibilità o inabilità con una perizia di un tecnico qualificato, ovvero con apposita dichiarazione sostitutiva.

Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f) d. lgs. 156/2015), secondo cui *“le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”*: nel caso di specie ritiene il Collegio che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese, da ravvisare nella circostanza che la ragione del rigetto dell'appello è determinata da inadempimenti formali della contribuente, la quale, se avesse formulato regolare istanza, avrebbe potuto in ipotesi

ottenere, ove avesse potuto dimostrare la sussistenza dei necessari requisiti, la spettanza della agevolazione richiesta.

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria

Conferma la sentenza appellata e compensa le spese.

Roma, 10 maggio 2023.

Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi